TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice dott.ssa Rosa Selvarolo,

in ordine al piano del consumatore proposto da' in data 24-5-2013, osserva quanto segue.

La signora risulta avere una esposizione debitoria pari ad € 53.494,43 con i seguenti creditori:

- € 4.655,84 con la : contratto di finanziamento stipulato in data 6-4-2007;
- € 7.477,09 con la : contratto di finanziamento stipulato in data 12-4-2011;
- € 6.174 con la : finanziamento del 10-8-2011;
- € 3.617,50 con la : contratto del 23-7-2012;
- € 31.570 con la : contratto di finanziamento del 31-8-2012 a fronte del quale la ha ceduto al creditore il suo credito da pensione INPS nella misura di 1/5 quantificabile in € 287.

L'istante è titolare di una pensione INPS dell'importo di € 1.450 mensili e non ha altri redditi

Il nucleo familiare della sign icomprende, altresì, suo figlio che, a causa di una grave malattia insorta nel 2011, ha perso la capacità lavorativa e beneficia dall'1-2-2012 di un assegno di invalidità dell'INPS dell'importo di € 440, che, però, viene del tutto assorbito dall'assegno di mantenimento di € 500 che lo stesso ha l'obbligo di versare alla propria figlia minore

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dalla debitrice e degli elementi rinvenuti nelle banche dati dell'ISTAT ha indicato che le spese mensili medie di sostentamento per il nucleo familiare in oggetto e relative all'affitto, alle utenze, ai generi alimentari e al vestiario ammontano mediamente a circa € 1.200 mensili.

La sha proposto di ristrutturare i propri debiti offrendo sull'importo complessivo dei debiti ammontante ad € 53.494,43 la somma di € 27.000 da attribuire proporzionalmente ai vari creditori mediante pagamento di 90 rate da € 300 mensili.

IL CASO.it

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012:

- con riferimento alle cause dell'indebitamento e alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, che " *la signora ha dichiarato che i finanziamenti in essere sono stati contratti per mancanza di liquidità e per fornire aiuti economici al proprio figlio Il finanziamento della Neos è stato utilizzato per l'acquisto dell'autoveicolo Citroen C1 ....dalla documentazione inviata dal creditore risulta che nell'istruttoria di prestito era stato indicato come utilizzo la destinazione a spese mediche dentistiche*" e che l'incapacità ad adempiere alle suddette obbligazioni è da ricondursi " *al progressivo accumularsi dei debiti e all'aumento delle spese correnti necessarie per la vita quotidiana*".
- con riguardo alla diligenza prestata dall'istante nell'adempiere alle proprie obbligazioni, che la debitrice non aveva subito né protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni e che " *nei rapporti con le società finanziarie oggetto del piano la signora ha in gran parte adempiuto anche se con rinegoziazioni/dilazioni ai pagamenti fino alle mensilità di febbraio-marzo del corrente anno*".
- che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria non solo perché i creditori risparmierebbero le spese ed i tempi lunghi connessi alla liquidazione del patrimonio, ma anche perché in tale caso si otterrebbe un importo complessivo di € 25.889,00 (calcolato in media) inferiore rispetto all'importo offerto dalla ai propri creditori;
- che il piano è fattibile perché " *l'importo mensile offerto costituisce circa il 21 % del reddito netto percepito, ed appare sostenibile per il debitore tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare*": peraltro, la durata della procedura da stimarsi in circa 8 anni a partire dall'omologa va ritenuta compatibile con la speranza di vita, quantificata, tenuto conto dell'età della debitrice e delle tabelle di mortalità della popolazione femminile pubblicate dall'ISTAT , in circa 19 anni.

ILCASO.it

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

Al piano così come proposto, si è opposto il creditore . contestando la possibilità di procedere, attraverso la procedura di cui agli artt 12 bis ss della legge 3/2012, alla revoca del contratto con cui la . in adempimento del finanziamento concessole, ha ceduto un quinto della sua pensione INPS alla società opponente.

Ha rilevato:- che il decreto di omologa non può avere efficacia revocatoria, tanto più che nessun creditore o avente interesse ha mai impugnato il contratto di cessione con l'azione revocatoria; -che la cessione, notificata all'INPS in data 18-6-2012 ed accettata in pari data è opponibile a tutti i creditori; - che la signora ha concorso al proprio indebitamento avendo richiesto il cospicuo prestito a . quando già versava in condizioni di difficoltà economica e non riceveva più alcun aiuto finanziario da suo figlio già malato; -che, quindi, il sovraindebitamento risulta colpevolmente attribuibile alla signora e non imputabile a cause alla stessa estranee ed imprevedibili; -che è più vantaggiosa per tutti i creditori l'alternativa liquidatoria.

Si è, altresì, costituita la che non ha avanzato alcuna osservazione alla proposta del piano del consumatore.

La signora nel corso dell'udienza ha specificato che i finanziamenti sono stati contratti per aiutare suo figlio che era titolare di un'azienda florovivaistica e che la successiva malattia dello stesso ha impedito a quest'ultimo di darle il sostegno economico necessario per far fronte al pagamento dei debiti.

Fatte queste premesse in punto di fatto, e non sussistendo nel caso di specie né crediti impignorabili né crediti di cui all'art 7 comma 1 terzo periodo della legge 27-1-1012 n° 3, in forza del disposto di cui all'art 12 bis comma 3 della legge citata, il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*".

L'organismo di composizione della crisi, nella sua nota integrativa depositata in data 29-10-2013, su disposizione del giudice, ha precisato la data di stipulazione dei vari contratti di

IL CASO.it

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

finanziamento, l'importo delle rate e la percentuale di incidenza delle stesse via via sul reddito complessivo familiare, consentendo di rilevare che:

- il contratto con la è stato stipulato in data 6-4-1007: la rata mensile di € 175 incideva per una percentuale del 10,89% sul reddito familiare complessivo mensile (ivi compreso anche il reddito di , che, all'epoca, abitava già con sua madre) che ammontava ad € 1.996,25 (annuale di € 23.955);
- il contratto con la è stato stipulato in data 12-4-2011 con rata mensile di € 276,94: da maggio 2011 le rate mensili da pagare alle finanziarie ammontavano ad € 451,94 con un'incidenza del 28,12% sul reddito complessivo mensile del 2011 della famiglia che ammontava ad € 1607,42 (annuo di € 19.289,00);
- il contratto con è stato stipulato in data 10-8-2011 con rata mensile di € 144,85: da settembre 2011 le rate mensili da pagare alle finanziarie ammontavano ad € 596,79 con un'incidenza del 37,13% sul reddito mensile del 2011 e del 28,70% sul reddito mensile familiare del 2012 che ammontava ad € 2079,33 (annuale di € 24.952)
- il contratto con la è stato stipulato in data 23-7-2012 con rata di € 90 ed il contratto con la in data 1-8-2012 con rata di € 287: tali rate unitamente alle precedenti portavano il debito mensile con le finanziarie ad € 973,79 incidenti del 46,83 % sul reddito mensile di € 2079,33 del 2012.

Dall'analisi compiuta emerge in modo evidente che c'è stato un progressivo indebitamento soprattutto negli anni 2011 e 2012 proprio in concomitanza con l'insorgere della malattia del , tuttavia, è indispensabile compiere un'analisi complessiva della situazione dell'indebitamento per valutare se possa dirsi sussistente un atteggiamento poco oculato o colpevole della debitrice.

A ben vedere, la disamina dei documenti permette di rilevare che:

- il finanziamento con è stato contratto in un momento in cui il nucleo familiare aveva un reddito del tutto idoneo a sostenere la rata mensile;
- negli anni 2008, 2009 e 2010 sebbene il reddito del si sia consistentemente ridotto dalla cifra di € 5.548 annui del 2008 alla cifra di € 528 per il 2009 e di €547

ILCASO.it

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

per il 2010 non sono stati contratti altri finanziamenti: premesso che il aveva un'attività florovivaistica in questo periodo, la circostanza che l'indebitamento della madre sia rimasto costante almeno fino all'aprile 2011 è indicativo del fatto che, pur non essendovi un utile, i costi per tale attività verosimilmente erano colmati dai guadagni;

- da maggio 2011 a luglio 2012, in corrispondenza con l'insorgere della malattia del figlio c'è stato un incremento dell'indebitamento, tuttavia la percentuale d'incidenza massima sul reddito mensile complessivo è stata del 37,13%, di poco superiore alla soglia di 1/3 considerato da parte delle società finanziarie , quale limite da non superare per evitare difficoltà nell'adempimento;
- da agosto 2012 c'è stato un ulteriore appesantimento della situazione debitoria, che, però, ha coinciso con un incremento del reddito familiare: a far data dal 1-2-2012, infatti, è stata liquidata al signor una pensione d'invalidità: nonostante, infatti, l'incremento della rata mensile complessiva, l'incidenza sul reddito mensile familiare è rimasta al di sotto del 50%;
- i finanziamenti non sono stati contratti per far fronte a delle spese mere, ma son stati destinati alla prosecuzione di un'attività imprenditoriale, che, comunque, prima del 2011, non aveva prodotto debiti.

È evidente, quindi, che, sebbene i debiti non fossero i propri , ma del proprio figlio, la signora ha cercato di ripianarli con l'obiettivo di mantenere attiva l'impresa e di percepirne, prima o poi gli utili e ad ogni modo, conservando un livello d'indebitamento sostenibile, ha contratto nuovi debiti solo dopo che in famiglia sono sopraggiunti nuovi redditi.

Risulta, quindi, chiaro che non sussista nessuna colposità nell'indebitamento avendo la contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva positiva di adempierle.

Essendoci stata una contestazione in ordine alla convenienza del piano da parte del creditore , è necessario, in primo luogo, verificare se la procedura in oggetto consenta di incidere su un contratto di cessione del credito sia con riguardo all'operatività dello stesso, sia con riguardo alla misura del credito ed in secondo luogo, accertare, in forza dell'art 12 bis comma

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

4 legge 3/2012, se il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla medesima legge nella seconda sezione.

A tale scopo è indispensabile considerare la ratio dell'intero assetto normativo introdotto con la legge n° 3 del 2012: il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Nell'art 7 della legge citata, che costituisce una norma comune di sistema, è sancito espressamente che " *è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile...avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni....come attestato dagli organismi di composizione della crisi*" ed in generale, gli artt 12 e 12 bis statuiscono che in caso di contestazione della convenienza dell'accordo o del piano , il giudice possa omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

È chiaro, quindi, che i crediti anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purchè la misura indicata non sia pregiudizievole rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla stessa normativa: il parametro di riferimento con riguardo alla liquidazione non è rappresentato dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt 14 ter e seguenti della legge in analisi.

Tale scelta del legislatore è conseguente all'esigenza di rendere appetibili le procedure in questione, che, altrimenti, potrebbero non risultare convenienti per i creditori.

Preso atto, quindi, che ogni genere di credito privilegiato o chirografario possa essere ridotto, va verificata quale potrebbe essere l'alternativa liquidatoria relativa al credito della rispetto al quale è previsto un adempimento mediante cessione volontaria di 1/5 del credito da pensione vantato dalla signora

IL CASO.it

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

In forza dell'art 14 ter comma 6 lett b) della legge citata " *non sono compresi nella liquidazione ....b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice* ".

Il credito da pensione.(come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria de qua: il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria.

È la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tenere conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.

Il limite alla liquidazione delle pensioni, però, non è assoluto: le stesse, infatti, sono passibili di liquidazione in misura eccedente rispetto a quello che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il legislatore non rinvia all'art 545 c.p.c. quindi, il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di 1/5 dell'emolumento né tanto meno dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base verosimilmente della documentazione prodotta ex artt 14 ter comma 2 e 9 comma 2 della legge citata.

È per tale ragione che le deduzioni svolte dalla creditrice opponente a tale proposito non sono affatto conferenti, atteso che la determinazione della quota " espropriabile della pensione" non può coincidere con la parte eccedente rispetto alla misura della pensione sociale anche considerata in misura pari al doppio.

Senza dubbio non è possibile stabilire a priori in che misura un giudice, nella procedura di liquidazione, avrebbe consentito l'utilizzo della pensione per pagare i creditori, ma è senza dubbio più coerente con la lettera della legge il percorso logico seguito dall'organismo di

IL CASO.it

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

composizione della crisi che ritiene congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota di quinto della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia in oggetto e la quota di 1/5 della parte eccedente il doppio della pensione sociale.

Utilizzando tale criterio, come già anticipato in premessa, le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori rispetto a quanto offerto dalla debitrice in pagamento dei creditori e che corrisponde, comunque, quasi al 50% della totalità dei crediti.

La convenienza è anche data dal tempo contenuto di definizione delle pendenze che può commisurarsi in circa 8 anni: del resto la ha concesso un credito che sarebbe stato interamente rimborsato solo nel 2022.

L'importo contenuto della rata mensile (€ 300), perfettamente sostenibile in considerazione del reddito totale della famiglia (€ 2079,33), la durata contenuta dei pagamenti e le aspettative di vita della consentono di ritenere fattibile il piano.

A fronte di tutte le considerazioni compiute, è possibile ritenere omologabile in ogni sua parte (anche con riferimento al momento di cessazione dell'efficacia della cessione del quinto che dovrà essere comunicata all'INPS formalmente, attraverso la comunicazione del presente provvedimento) il piano del consumatore predisposto dal consumatore con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, dott. Filippo Agostini .

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n° 3 del 27-1-2012.

Il pagamento degli importi ai creditori dovrà avvenire dopo che con le medesime modalità la consumatrice avrà interamente versato all'organismo di composizione della crisi il compenso che sarà liquidato dal giudice: la notula dovrà essere inoltrata una volta divenuto definitivo il piano.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da e depositato in data 24-5-2013;

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

- dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n° 3 del 27-1-2012.

- dispone che del presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it;

- dispone che il compenso dell'organismo di composizione della crisi sarà liquidato dal giudice previa presentazione di notula una volta divenuto definitivo il piano.

Pistoia, 27-12-2013

Il giudice

Dott.ssa Rosa Selvarolo

IL CASO.it

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cinzia CAMERA

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

Il concetto di colpa nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento del consumatore.

La legge n. 3/2012 interviene, come il canto della civetta (che arriva alla fine del giorno), dopo che si sono rivelati i bisogni dell'uomo, che la legge stessa appunto va a regolare.

Tre sono le ragioni, tutte di pari importanza, che hanno indotto il Legislatore a regolare il fenomeno del sovraindebitamento del consumatore (e assimilati).

La prima risale al 1° gennaio del 2002, data di conversione della Lira in Euro, cui è seguita la progressiva perdita del potere di acquisto della moneta, stimata dopo 10 anni (2012) dal CODACONS nel 39,7/% in meno.

Chi guadagnava un milione di lire al mese si è ritrovato con € 500 in busta paga, ed un potere di acquisto pari a circa seicentomila lire.

Di conseguenza, considerato che la stragrande maggioranza degli italiani percepisce un reddito fisso, che non si è potuto adeguare (come quello, ad esempio, di artigiani, di commercianti e di professionisti) all'aumento del costo della vita (comunque progressivo per tutti i beni di largo

consumo, con qualche eccezione, come per la telefonia fissa e mobile), l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, che era stata appannaggio della sola categoria degli imprenditori commerciali, è invece divenuta un fatto riguardante larghissimi strati della popolazione, insomma l'insolvenza è divenuta un fenomeno di massa.

Pertanto, in primo luogo, la l. n. 3/2012 offre una risposta concreta all'esigenza collettiva di regolamentazione dell'insolvenza del consumatore (*lato sensu* considerato), inteso come soggetto non fallibile, introducendo anche il concordato (o la liquidazione giudiziale) del consumatore o del piccolo imprenditore.

In secondo luogo, anche come effetto collegato al precedente, negli ultimi dieci-dodici anni, non arrivando più le famiglie – come si dice - a fine mese, è andato aumentando il ricorso al prestito al consumo, non sempre seguendo i canali ufficiali, e comunque con la conseguenza dell'incremento abnorme dell'usura, con tassi di interesse soprasoglia, sicché, oltre alla perdita del potere di acquisto dello stipendio, gli Italiani si sono ritrovati

anche con meno denaro a disposizione, assorbito dal progressivo debito di restituzione.

La l. n. 3/2012, che, per la parte relativa al sovraindebitamento, inizia dall'art. 6 (e non, come avviene di solito, dall'art. 1), nei primi cinque articoli si occupa di modifiche alla disciplina dell'usura e dell'estorsione, vuole essere infatti una risposta efficace dello Stato al fenomeno criminale, e, per quanto ci riguarda, alle sue conseguenze sul piano del sovraindebitamento, dando la possibilità ai consumatori di uscire esdebitati dalle morse degli usurai ed estorsori.

Infine, la l. n. 3/2012 colma il vuoto venutosi a creare nel tempo con il mutamento di mentalità (a partire dalle riforme del 2006) che ha riguardato l'evento fallimento (terminologia infamante ormai desueta ed in via di aggiornamento ad opera della Commissione RORDORF), non più inteso come un accidente solamente negativo e definitivo dell'imprenditore, ma come una possibile risorsa, dato che alla fine del percorso liquidatorio vi è comunque la possibilità dell'esdebitazione, che è anche tra gli obiettivi della Raccomandazione della Commissione UE 12 marzo 2014, che ha invitato gli Stati Membri a dare una seconda possibilità agli

imprenditori (ed ai consumatori) onesti, i quali in questo modo potranno riprendere ad operare evitando di commettere gli errori del passato, e sollevati del debito anteriore rimasto insoddisfatto.

La legge, insomma, consente questa opportunità anche a tutti coloro che, fino alla sua emanazione, non potevano esdebitarsi perché non potevano accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in quanto solo all'esito di queste procedure (fallimento, concordato preventivo o fallimentare) era prevista l'esdebitazione.

Ora invece, colmata la disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili, l'esdebitazione è alla portata di tutti, e questa è la terza ragione per cui la l. n. 3/2012 è stata emanata.

Amplissimo il bacino dei potenziali interessati a questa legge, solo esemplificando: i consumatori (in senso più ampio rispetto al concetto stretto di cui al codice di consumo), quindi i lavoratori dipendenti, i pensionati, casalinghe e disoccupati, etc.; gli imprenditori non fallibili perché al di sotto delle soglie di cui all'art. 1 l.f.; gli imprenditori agricoli; i professionisti e le società di professionisti (di *engineering* solo se

sottosoglia, di avvocati in ogni caso); i soci fallibili di società di persone; i soci di società di capitali; i prestatori di garanzie, se escussi; le *start up*; gli imprenditori non più fallibili ex art. 10 l.f.; associazioni e fondazioni svolgenti attività non lucrativa o comunque sotto le soglie di fallibilità.

Sul piano oggettivo, il sovraindebitamento nasce essenzialmente dal ricorso sproporzionato al credito al consumo, ed il fenomeno interessa larghi strati della popolazione.

Infatti, secondo un'indagine riportata dal quotidiano La Repubblica del 29 novembre 2013, nel solo primo semestre del 2013 erano state aperte 71 mila posizioni nuove (almeno quelle "visibili") di prestito alle famiglie, per un totale di circa € 23,4 mld, di cui deteriorate (insolventi) la metà circa, pari ad € 12,9 mld (fonte Banca d'Italia), e con riferimento a prestiti di entità media non superiore ad € 10.000,00.

Risultavano coinvolte in questi prestiti circa un milione e mezzo di famiglie, praticamente, con mogli, figli e nipoti, sei milioni di italiani, il 10% della popolazione.

Ora, si tratta di stabilire che atteggiamento si vuole tenere nei confronti di questa insolvenza di massa.

Il Legislatore ha dato una risposta chiara, sulla base di una considerazione realistica, e cioè che un soggetto sovraindebitato, che non è in grado di restituire il prestito, né lo sarà mai, rimane un soggetto improduttivo per sempre, specialmente a livello macroeconomico.

I suoi creditori non rivedranno, comunque, mai più i loro soldi.

Al contrario, un soggetto esdebitato, al quale, secondo la Raccomandazione Europea, se onesto, va data una seconda possibilità, riprenderà a produrre un reddito (magari aprendo una gelateria), assumerà forse una o due persone, che muoveranno denaro e che pagheranno le imposte, determinando, a livello dei grandi numeri, una piccola ripresa economica.

Ben lo sanno le economie più forti del mondo, e cioè quella statunitense e quella tedesca, ma anche quella francese, che non lesinano le esdebitazioni a chi non è più in grado di far fronte al suo debito, così favorendo anche, nel medio periodo, la ripresa economica.

Negli USA il *Bankruptcy Act*, con il *Chapter* 7 (*liquidation*) con l'esdebitazione immediata, ed il *Chapter* 13 (*rehabilitation*) con l'esdebitazione solo all'esito del piano di pagamento; in Francia una legislazione che favorisce le famiglie senza troppi distinguo sulle cause del sovraindebitamento ed in Germania circa 100.000 esdebitazioni all'anno fanno pensare che la logica del perdono, praticata dalle economie più forti del mondo, possa avere dei risvolti non solo di pregnanza religiosa, ma anche, e soprattutto, per quanto qui interessa, di rilievo macroeconomico, nel senso che i "perdonati" onesti possono concorrere alla ripresa economica molto di più che restando a piangere sui propri debiti.

Questo dovrebbe essere il *fresh start*, se si vuole dare una sferzata positiva all'economia di questi tempi.

Tuttavia, la l. n. 3/2012 non ha ancora avuto il riscontro applicativo che merita, per lo più per difficoltà legate all'interpretazione del concetto di colpa nel sovraindebitarsi, che rende in pratica immeritevoli della sua tutela la più parte dei potenziali fruitori.

Chi è senza colpa nell'essersi sovraindebitato scagli la prima pietra.

Così ragionando, però, nessuno potrà dirsi di fatto meritevole dei benefici previsti dalla legge, la quale, all'art. 12*bis*, prevede che il giudice può omologare il piano del consumatore (che non abbisogna dell'approvazione dei creditori) "*quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*", cioè praticamente mai, salvo i casi in cui il sovraindebitamento sia l'effetto (evento) di un fatto sopravvenuto ed imprevedibile, come la perdita del posto di lavoro, o la separazione e il divorzio, un infortunio o una malattia inaspettata, etc.

Ma la legge non ha affatto inteso costruire il sovraindebitamento come una situazione-evento sopravvenuta, cioè come l'effetto di una causa *aliunde posita*, ma come una situazione presupposta, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge: non l'effetto di un contegno dunque, ma causa legittimante.

Il che trova lampante spiegazione proprio nella collocazione del testo normativo e nella sua *ratio*

manifesta, che è quella di far fronte al fenomeno dell'usura e dell'estorsione, cioè alle migliaia di persone strozzinate già quando la legge (proprio per loro) è stata emanata, e che la legge stessa voleva aiutare a tirarsi fuori dai guai.

Altro che evento imprevedibile e sopravvenuto.

Situazione di fatto preesistente alla legge, invece.

Infatti, nelle legge n. 3/2012 non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi il sovraindebitamento è visto come una conseguenza di ulteriori indebitamenti, senza riferimenti (in termini oggettivi) alle cause, e sovente frutto di un processo graduale al quale può essere molto difficoltoso, se non persino impossibile, porre rimedio *in itinere*: si pensi ad es. all'aumento incessante e verticale del costo della vita ed alla contemporanea stasi, quando non è anche una riduzione, dei redditi di lavoro, che porta in modo graduale ed inarrestabile un nucleo familiare verso la povertà, senza alcun contegno che possa dirsi in alcun modo riprovevole, cioè senza alcuna colpa, del debitore.

Oltre al caso di chi ha subito l'usura, che certo non può ricondursi alla tipologia dell'evento

sopravvenuto ed imprevedibile, si consideri anche il caso del ludopatico (giocatore compulsivo, non capace di determinarsi diversamente), che pure si indebita progressivamente, al di fuori di qualsiasi shock esogeno.

Il caso esaminato dal Tribunale di Pistoia con il decreto del 27 dicembre 2013 (*Il Caso.it*, 2014, 9947) è emblematico nel senso indicato, infatti un genitore si era indebitato, e poi sovraindebitato, per far fronte alle nuove esigenze sorte a causa della malattia del figlio (già imprenditore), andando a contrarre nuovi debiti per far fronte al crescente indebitamento: proprio l'aver contratto l'ultimo debito con una società finanziaria, essendo in una situazione già di serio indebitamento, ha fatto sì che il Tribunale in sede (collegiale) di reclamo revocasse il decreto del giudice monocratico che aveva omologato il piano del consumatore.

Al contrario, in una situazione di questo tipo, in cui il sovraindebitamento è comunque collegato causalmente con l'iniziale evento sopravvenuto ed imprevedibile (la malattia del figlio convivente), il debitore deve essere ritenuto senza colpa anche volendo (erroneamente) ipotizzare che la legge si

applichi solo ai casi di eventi successivi che comportino shock esogeni.

I debiti successivi vengono contratti per far fronte al crescente indebitamento, tutti i debiti sono collegati causalmente con l'evento originario che ha scatenato la necessità del prestito.

La situazione deve essere globalmente valutata come immune da colpa: quale colpa avrebbe chi ha dovuto contrarre dei debiti in uno stato simile di necessità? E che alternative aveva?

In realtà, come si è detto, la legge copre le situazioni ad essa pregresse allo stesso modo di quelle che si sono create in modo improvviso dopo la sua emanazione, sicché non è affatto fuor di luogo declinarne l'applicazione anche ai casi in cui il sovraindebitamento sia il mero frutto di un processo graduale durante il quale nessun rilievo colposo possa essere mosso al sovraindebitato circa le cause che lo hanno condotto a tal punto (ad es. il costo della vita che aumenta e gli stipendi che restano fermi o diminuiscono), mentre certo non gli si può precludere l'accesso alla procedura perché si rendeva conto di sovraindebitarsi, visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del maggior debito.

Essenziale rimane l'esame delle ragioni (sia oggettive che soggettive) che hanno determinato il sovraindebitamento: erano bisogni essenziali o voluttuari? Il cibo o le vacanze? L'utilitaria per andare a lavorare e dar da mangiare ai figli o l'auto sportiva?

E il consumatore aveva alternative? Oppure si è trovato costretto ad agire per evitare il peggio?

Tutti questi elementi debbono concorrere alla valutazione della colpa del consumatore, tenendo sempre presente che di colpa non si può parlare in assenza di alternative valide.

In tal modo, forse anche l'Italia, come le altre potenze economiche mondiali, potrà giovarsi dell'aiuto alla ripresa economica di questi milioni di persone, destinati altrimenti alla produzione di un reddito non visibile o di nessun reddito.

In questo caso, lo si percepisce, il perdono avrebbe non tanto valenza religiosa, come nel Vangelo di Luca (7, 36-50, in cui, educativamente, viene concesso indistintamente a chi non ha di che restituire)[1], quanto invece economica, anzi invero macroeconomica.

---

[1] **La peccatrice perdonata**

[36]Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola. **[37]**Ed ecco una
donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava
nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio
profumato; **[38]**e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo
ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di
olio profumato.

[39]A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé.
«Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di
donna è colei che lo tocca: è una peccatrice». **[40]**Gesù
allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Ed egli:
«Maestro, dì pure». **[41]**«Un creditore aveva due debitori:
l'uno gli doveva cinquecento denari, l'altro
cinquanta. **[42]**Non avendo essi da restituire, condonò il
debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di
più?». **[43]**Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato
bene». **[44]**E volgendosi verso la donna, disse a Simone:
«Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non
m'hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i
piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli. **[45]**Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da
quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i
piedi. **[46]**Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato,
ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. **[47]**Per questo ti
dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto
amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama
poco». **[48]**Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi
peccati». **[49]**Allora i commensali cominciarono a dire tra
sé: «Chi è quest'uomo che perdona anche i
peccati?». **[50]**Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha
salvata; và in pace!».

Postilla sulla colpa nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento del consumatore e la proposta della Commissione RORDORF.

Approfondendo lo spinoso tema della colpa del consumatore nel sovraindebitarsi, corre l'obbligo di dare conto di ulteriori sviluppi interpretativi, che potrebbero consentire di armonizzare la tesi (formulata nella mia precedente nota in argomento) secondo cui non si può precludere al consumatore l'accesso alla procedura "*perché si rendeva conto di sovraindebitarsi, visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del maggior debito*", con il testo normativo, per il quale il giudice può omologare il piano soltanto "*quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*".

La consapevolezza nel sovraindebitarsi sembra, infatti, costituire un muro insuperabile ai fini dell'accesso alla procedura.

Invece, occorre ribadire e dimostrare che la consapevolezza nel sovraindebitarsi non può essere, allo stato attuale della legge, un valido criterio discretivo, perché si tratta in realtà di un falso requisito negativo (nel senso che sarebbe richiesta la non consapevolezza).

Tre sono, apparentemente, i parametri del c.d. test di meritevolezza indicati dall'art. 12bis, co. 3, l. n. 3/2012: 1) aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) avere colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento; 3) aver fatto un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

A ben vedere, però il primo parametro coincide con il terzo, perché la mancanza della ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni che hanno dato vita al sovraindebitamento coincide con l'essersi fatti prestare dei soldi nella consapevolezza dell'insufficienza dei mezzi per poterli restituire, quindi i parametri restano due: 1) aver determinato con colpa le cause del sovraindebitamento; 2) essere stati consapevoli circa la mancanza dei mezzi di restituzione del debito.

Il secondo parametro, poi, se fosse effettivo, escluderebbe comunque "*in radice*" ogni ipotesi di sovraindebitamento da prestito di denaro, che non può non essere consapevole circa la presenza dei mezzi a disposizione per restituire (chiunque abbia chiesto un prestito a un usuraio, o ad un secondo usuraio per fronte al primo debito, sarebbe dunque escluso dall'applicazione di questa legge).

Il primo parametro, a sua volta, comprende non solo i casi di shock esogeno, ma anche quelli di sovraindebitamento graduale.

Si vuole però dimostrare che l'unico parametro praticabile è il primo, mentre il secondo è un falso parametro, che addirittura cozza con il fine stesso della legge.

Ed è proprio sulla base di questo requisito, la cui irrilevanza si vuole dimostrare, che è sorta la teoria dello shock esogeno, per la quale la legge si applicherebbe solo a chi abbia subito un evento imprevisto ed improvviso che abbia fatto tracollare le sue finanze.

Se si afferma la rilevanza della consapevolezza del sovraindebitato, si apre la strada allo shock esogeno come unica situazione legittimante, poiché solo lo shock esogeno implica l'inconsapevolezza.

Lo shock esogeno si ricava infatti *a contrariis* dal requisito dell'assenza di consapevolezza circa la propria incapacità di restituire il prestito e la correlativa sproporzione tra nuovo debito e capacità patrimoniale del debitore.

Se, nel momento in cui il consumatore contrae il debito che ne determina la sovraesposizione debitoria, egli non può essere inconsapevole di non essere in grado di farvi fronte, giocoforza, unici eventi giustificanti sono quelli imprevedibili, in cui questa consapevolezza manca "*ipso facto*".

Ma allora, bisognerebbe dedurne "*a contrario*" che, se vi è shock esogeno, il debitore, se chiede denaro, è giustificato in ogni caso, anche se è consapevole di non poter restituire?

E se non chiede denaro, come può trovarsi in una situazione di sovraindebitamento tutelabile al di fuori del caso dello shock esogeno?

Davvero, sembra proprio di poter concludere che lo shock esogeno non cambia le cose in punto consapevolezza, che rimane, comunque, quando si chiede il prestito a causa dell'evento improvviso, così come quando non si chiede alcun prestito, come anche in assenza di eventi improvvisi.

Se si dimostra, infatti, l'irrilevanza della consapevolezza, si comprende come unico requisito legittimante sia l'assenza di colpa nell'aver determinato le cause del sovraindebitamento.

Ed infatti, in primo luogo, come si può pensare che chi sia costretto a chiedere soldi in prestito per sopravvivere possa porsi il problema di essere o meno consapevole circa la possibilità di restituirli: in realtà, li va a chiedere e spera di farcela. Punto.

In secondo luogo, il sovraindebitamento, è bene ribadirlo, è spesso frutto di un processo graduale, che si compie al di fuori della consapevolezza di trovarsi o meno oltre la soglia di restituibilità del prestito, anche perché può ben darsi il caso che il sovraindebitato non abbia chiesto nuovi prestiti, ma debba semplicemente pagare i normali debiti correnti divenuti eccessivi per l'aumento del normale costo della vita, non controbilanciato dall'aumento del suo reddito (stabile o più spesso ridotto).

Infine, se la legge, come è chiaro anche dalla sua collocazione, vuole tutelare le vittime dell'usura, facendole uscire dalla morsa dello strozzinaggio, non può certo considerare rilevante

la consapevolezza nel sovraindebitarsi, visto che l'usurato non ha certo questa di colpa e, benché consapevole, piuttosto non ha altra scelta per far fronte al debito smisuratamente crescente.

A ben considerare, una legge non può prevedere come requisito di accesso un parametro che di fatto impedisca l'accesso proprio a coloro che quella legge vorrebbe tutelare.

Non si può fare una legge a favore di Super Pippo (che veste di rosso) e poi dire che quelli con il vestito rosso non possono giovarsene.

Allora si deve concludere che la consapevolezza sia un parametro solo apparente, poiché: 1) non riguarda gli usurati; 2) non riguarda chi si trova sovraindebitato senza aver fatto nulla, né chiesto nuovi prestiti; 3) vale soltanto a dare rilievo ad un requisito (lo shock esogeno) non voluto dal Legislatore, che – all'atto pratico – non crea alcuna effettiva differenza proprio in punto di consapevolezza, presente sia con che senza shock esogeno: infatti, si può avere sovraindebitamento anche senza che sia successo nulla di imprevisto, cosicché neppure lo shock esogeno può essere dirimente.

Ragion per cui, ritenuto come solo apparente il parametro della consapevolezza, rimane utilizzabile soltanto il parametro dell'assenza di colpa nell'aver causato il sovraindebitamento, di cui si è già detto nella mia precedente nota.

Queste difficoltà interpretative, che stanno di fatto rendendo inutilizzabile un prezioso strumento di crescita economica del Paese, sono state in ogni caso tenute presenti dalla Commissione Rordorf, che si è sforzata di bypassare il concetto di colpa, sin troppo moraleggiante, per approdare ad un più adattabile criterio di assenza di mala fede o di frode (cfr. punto 9, lett. b) del DDL delega).

Starà poi al Legislatore delegato rendere più concreto questo sforzo.

E' prevista anche, per una sola volta nella vita, l'esdebitazione del nullatenente, similmente al sistema francese, che ammette a questo beneficio anche le famiglie nullatenenti (punto 9, lett. c).

Negli altri casi, l'esdebitazione potrà essere concessa fino a due volte, con un intervallo di almeno cinque anni (punto 9, lett. d).

Anche le persone giuridiche potranno essere esdebitate (punto 9, lett. g).

Il lavoro della Commissione ha condotto anche ad ipotizzare l'accesso alla procedura per interi nuclei familiari (punto 9, lett. a).

Dovrà essere previsto un ombrello protettivo, come quello che oggi è costituito dal preconcordato per il concordato preventivo (punto 9, lett. e).

L'iniziativa per l'apertura della procedura sarà data anche ai creditori, per le procedure liquidatorie, ed anche al P.M. nei confronti degli imprenditori (punto 9, lett. f).

Una menzione particolare merita il cenno alle sanzioni che dovranno essere previste per i casi di violazione del merito creditizio (punto 9, lett. h), in cui molto spesso la dissimmetria informativa in favore del finanziatore rende quest'ultimo, già con le vigenti norme, maggiormente responsabile del sovraindebitamento di chi ha contratto il debito spinto da stringente necessità.